

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (C.L.A.)

**(emanato con Decreto Rettorale n.588/2012 in data 26 novembre 2012,
e modificato con Decreto Rettorale n.230/2015 in data 25 maggio 2015)**

in vigore dal 27 maggio 2015

INDICE

- Articolo 1 - Sede del Centro
- Articolo 2 - Natura e funzioni
- Articolo 3 - Finalità e risorse
- Articolo 4 - Organi del Centro
- Articolo 5 - Consiglio Direttivo
- Articolo 6 - Funzioni del Consiglio Direttivo
- Articolo 7 - Direttore del Centro
- Articolo 8 - Il Coordinatore Tecnico
- Articolo 9 - Gestione amministrativa e contabile
- Articolo 10 - Modifiche del Regolamento
- Articolo 11 - Norme finali

Articolo 1

Sede del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è istituito il Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.).

Articolo 2

Natura e funzioni

1. Il Centro Linguistico di Ateneo è la struttura di servizio d'Ateneo per il coordinamento dell'insegnamento delle lingue straniere impartite dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
2. Un apposito Regolamento, da emanarsi da parte del Consiglio Direttivo e da sottoporsi all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, disciplinerà i programmi e l'attività del Centro.

Articolo 3

Finalità e risorse

1. Il Centro Linguistico di Ateneo persegue le seguenti finalità:
 - a) assicura l'insegnamento linguistico agli studenti dell'Ateneo;
 - b) sviluppa attività di ricerca in ambito linguistico-teorico, linguistico-applicativo, socio e psico-linguistico;
 - c) promuove un'offerta formativa funzionale all'acquisizione di competenze comunicative nelle lingue straniere moderne per il personale dell'Ateneo;
 - d) assicura la produzione di servizi linguistici per l'Ateneo;
 - e) favorisce il collegamento col territorio attraverso convenzioni con enti e privati offrendo un servizio di addestramento e di aggiornamento linguistico e didattico.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Centro dispone:
 - a) di personale amministrativo e tecnico e di attrezzature assegnate dall'Ateneo;
 - b) di attrezzature e di personale didattico mutuati dai Dipartimenti dell'Ateneo;
 - c) dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, nonché di docenti distaccati da altre Amministrazioni;
 - d) di una dotazione annuale assegnata dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) di entrate derivanti da contributi di Ministeri e di Enti pubblici e privati, donazioni, contratti, convenzioni, nonché dalla commercializzazione di materiale didattico originale.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Gli organi del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) sono:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Direttore del Centro.

Articolo 5

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a) un membro designato tra i professori ufficiali da ciascuna delle Facoltà o dei Dipartimenti che intendono avvalersi dei servizi del C.L.A.;
 - b) il Direttore del Centro;
 - c) il Vice-Direttore del Centro, con funzioni di segretario;
 - d) il Coordinatore Tecnico;
 - e) un rappresentante eletto tra i Collaboratori ed Esperti Linguistici;
 - f) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
2. Il componente del Consiglio Direttivo di cui alla lettera e) è eletto a maggioranza degli aventi diritto a seguito di votazioni indette dal Direttore del Centro e può essere rieletto.
3. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque motivo di uno o più componenti eletti o designati, si provvede a nuova designazione o elezione entro 40 giorni dalla data di accettazione

delle dimissioni o di accertamento della decadenza.

4. Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca in via ordinaria almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Il Consiglio Direttivo è, inoltre, convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore del Centro deve procedere ad una nuova convocazione.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Articolo 6

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare esso:

- a) formula un programma di attività, sulla base delle richieste di servizi pervenuti al Centro; prepara il piano finanziario e il bilancio preventivo, da trasmettere agli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo;
- b) predispose il bilancio consuntivo e una relazione sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, da trasmettere agli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo;
- c) formula al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il potenziamento delle strutture del Centro;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione l'organico del personale del Centro e i successivi adeguamenti derivanti dal mutare delle esigenze;
- e) vara, su proposta del Direttore, i programmi di ogni singolo corso in relazione alle competenze linguistiche richieste dai singoli committenti;
- f) vara, su proposta del Direttore, un piano annuale di ricerca scientifica e di attività didattica per il personale docente e per i collaboratori tecnici.

Articolo 7

Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore tra i docenti e i ricercatori confermati di insegnamento linguistico o di discipline affini dell'Università.

2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato.

3. Il Direttore:

- a) dirige le attività svolte dal Centro e dà attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università e del Consiglio Direttivo del Centro;
- b) convoca e dirige il Consiglio Direttivo del Centro;
- c) è responsabile dell'impiego del personale e dei servizi del Centro;

d) presenta al Consiglio Direttivo la programmazione delle attività e delle spese e il bilancio consuntivo, nonché una relazione sull'attività svolta dal Centro nell'anno accademico precedente;
e) in caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, che dovranno essere sempre sottoposti al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Il Direttore può nominare un Vice-direttore tra il personale docente e ricercatore afferente al Centro, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento. Il mandato del Vice-direttore coincide con quello del Direttore del Centro.

Articolo 8

Il Coordinatore Tecnico

1. Il Coordinatore Tecnico è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo tra il personale della Categoria D dell'Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, in servizio presso il Centro, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Egli collabora col Direttore del Centro ed è responsabile della gestione e della conservazione delle strutture tecniche e degli altri beni assegnati al Centro.

3. In assenza di personale della Categoria D dell'Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, il Direttore Generale dell'Ateneo può affidare la responsabilità di gestione e conservazione delle apparecchiature ad un dipendente del Centro appartenente ad altra adeguata Categoria dell'Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati.

Articolo 9

Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del C.L.A. è regolata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 10

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 11

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.